



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/04/2008

ADDI' 18/04/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	FICHERA	Daniolo	Assessore
MONFINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	KICHIANGELI	Mario	"
BATTIAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFATELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTE	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DE ANGELIS - MANCINI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 246

Oggetto:

Comune di Tuscania (VI). Progetto di ampliamento di una cava di basalto in località "Braccioletto". Richiesta di ampliamento da parte della Ditta Bongarini Tommaso. Autorizzazione paesistica.





246

8 APR. 2008

lu

OGGETTO: Comune di Tuscania (Vt).
Progetto di ampliamento di una cava di basalto in località "Braccioletto".
Richiesta di ampliamento da parte della Ditta Longarini Tommaso.
Autorizzazione paesistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTA la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO l'art. 15 "Attività estrattive" del Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 2 Litorale Nord, approvato con la D.G.R. n. 4472 del 30 luglio 1999, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede "*... l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";

VISTO il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;

VISTA l'istanza ^{N. 229765} del 21.12.2005 con la quale la Ditta Longarini Tommaso ha chiesto - ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 24/98 - il rilascio dell'autorizzazione paesaggistico - ambientale per l'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di basalto sita in località "Braccioletto" nel territorio del Comune di Tuscania (Vt);

CONSIDERATO che l'attività estrattiva in località "Braccioletto", è attualmente in esercizio in quanto regolarmente autorizzata ai sensi della L.R. 1/1980 con D.G.C. n. 351 del 23.05.1985, previo parere favorevole espresso dalla C.R.C. in data 08.10.1984,





246 T8 R. 2008 *lez*

verbale n. 67, come si evince dalla dichiarazione resa dal richiedente, pertanto, autorizzata prima dell'apposizione del vincolo;

CHE il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, con Determinazione n. C1575 del 05.07.2006, ha considerato come raro, ai sensi delle LL.RR. n. 24/1998 e n. 17/2004, il materiale estratto dalla Ditta Lorgarini Tommaso nella cava in località "Braccioletto" nel territorio del Comune di Tuscania (Vt);

CHE il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2A/04 Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, con nota n. 173228 del 13.10.2006, ha pronunciato *l'esclusione dell'opera dal procedimento di V.I.A. individuando ai sensi dell'art. 10 comma 2 le seguenti prescrizioni:*

- *prima dell'approvazione del progetto presentato, il proponente, a norma dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 24 del 06/07/1998 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà acquisire l'autorizzazione paesistica dalla Giunta Regionale;*
- *gli interventi di coltivazione recupero ambientale siano realizzati utilizzando ogni accorgimento atto a garantire l'assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee, in particolare le operazioni di rifornimento e manutenzione dei mezzi utilizzati, dovranno essere eseguite al di fuori dell'area di cava;*
- *la società proponente si impegni a monitorare le emissioni di rumore e polveri derivanti dall'attività di coltivazione e dal traffico indotto e, se necessario, adotti idonee iniziative atte a mitigare e contenere dette emissioni;*
- *al fine di garantire la stabilità delle scarpate di coltivazione, ferme restando tutte le considerazioni e le valutazioni effettuate nella documentazione trasmessa, sarà cura del Direttore dei Lavori effettuare i controlli necessari dei fronti durante l'avanzamento degli scavi. Anche per quanto riguarda le scarpate di riassetto morfologico, il materiale di riporto dovrà essere messo in posto con modalità tali da garantirne la stabilità a lungo termine;*
- *la piantumazione delle specie arbustive ed arboree, dovrà essere effettuata evitando qualsiasi geometrizzazione, in modo da conferire all'impianto definitivo, caratteristiche e conformazione coerenti con il contesto vegetazionale dei luoghi;*
- *le emissioni di polveri nell'ambiente dovranno essere limitate attraverso le seguenti misure:*
 - *periodici innaffiamenti delle piste interne all'area di cava*
 - *pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere*
 - *utilizzo di teloni di copertura dei carichi trasportati*
- *nelle aree di cantiere dovranno essere realizzate tutte le opere provvisorie e definitive, atte a garantire la sicurezza sui luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso e la protezione della falda dai fenomeni di inquinamento;*





246 / 8 APR. 2008 *ly*

- *le acque di scarico civili provenienti dai moduli adibiti ad uffici, spogliatoi e servizi, dovranno essere smaltite ai sensi della normativa vigente;*

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

RILEVATO che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

VISTA la relazione del 14.02.2008 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B4 – ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni nella stessa riportate, in merito al progetto di ampliamento dell'attività di estrazione di basalto esistente nel Comune di Tuscania (Vt), in località "Braccioletto", fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico – ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e smi;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità


DELIBERA

AUTORIZZARE
di approvare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.R. n. 24/1998, il progetto di ampliamento della cava di calcare in località "Braccioletto" nel comune di Tuscania (Vt), richiesto dalla Ditta Longarini Tommaso, per i motivi e con le prescrizioni indicati nella relazione del 14.02.2008 dell'area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A.

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Elaborato grafico
- Elaborato 2 – Elaborato integrativo
- Elaborato 3 – Relazione tecnica
- Elaborato 4 – Studio di Inserimento Paesistico





246 18 APR. 2008

lu

- Elaborato 5 – Documentazione integrativa
- Elaborato 6 – Relazione geologica
- Elaborato 7 – Relazione geologica: documentazione integrativa
- Elaborato 8 – Documentazione fotografica
- Elaborato 9 – Dichiarazioni e pareri

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Allegato A

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

22 MAG. 2008





DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area 04
Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT.- RI e Ambito Lacuale Nord)

14 FEB. 2008

Oggetto: Comune di **Tuscania** (Vt)

Progetto di ampliamento di una cava di basalto in località "Braccioletto"

Art. 17 comma 2 L.R. 24 del 06/07/1998.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

ALLEGATO A

1. Premesso

La presente relazione istruttoria si riferisce alla richiesta d'ampliamento di una cava di basalto esistente nel Comune di Tuscania, in località "Braccioletto", di proprietà della Ditta Longarini Tommaso.

La richiesta di ampliamento è stata inoltrata dalla Ditta Longarini Tommaso, in qualità di titolare, in data 21/12/2005 prot. regionale n°229765.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati, che formano parte integrante della presente relazione istruttoria:

- Elaborato 1 – Elaborato grafico
- Elaborato 2 – Elaborato grafico integrativo
- Elaborato 3 – Relazione tecnica
- Elaborato 4 – Studio di Inserimento Paesaggistico
- Elaborato 5 – Documentazione integrativa
- Elaborato 6 – Relazione geologica
- Elaborato 7 – Relazione geologica: documentazione integrativa
- Elaborato 8 – Documentazione fotografica
- Elaborato 9 – Dichiarazioni e pareri

2. Analisi normativa

L'art. 17 della L.R. 24/1998, nel dettare disposizioni in merito agli interventi all'interno delle aree vincolate ai sensi del Titolo III del D.Lgs 42/2004, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Al comma 2 dello stesso articolo, in caso di ampliamenti di attività finalizzate all'estrazione di materiale raro, la normativa prevede la possibilità di derogare a detta disposizione rimandando alla Giunta Regionale del Lazio il rilascio dell'autorizzazione, tramite apposita Deliberazione.

L'area d'intervento ricade all'interno del P.T.P. Ambito Territoriale n°2 Litorale Nord, in una porzione di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 2 lett. C del D.Lgs 42/2004, in quanto compresa all'interno della fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico.

Per l'intervento in argomento trovano applicazione gli artt. 7, 15, 39 e 40 del P.T.P. Ambito Territoriale n°2 Litorale Nord. Il primo di questi si riferisce alla tutela delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici. Il successivo corrisponde all'art. 17 della L.R.24/1998, mentre i rimanenti dettano disposizioni in merito all'opportunità ed alle modalità di redazione dello Studio di Inserimento Paesaggistico. Detto Studio è presente tra gli elaborati allegati alla documentazione esaminata.

In merito al corso d'acqua pubblico va rilevato che l'area di cava ricade completamente all'interno della fascia di rispetto di 150 metri. Si deve comunque riscontrare che l'ampliamento è stato previsto in aderenza della cava esistente, parallelamente al corso d'acqua in questione, mantenendo integri gli argini per una distanza variabile tra i trenta ed i cinquanta metri.

(Relazione Istruttoria Longarini/FSR) VT/fsr





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

La Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, con Det.ne Regionale n°C1575 del 05/07/2006, ha qualificato come raro il materiale da estrarre, in quanto "... costituito da lecititi talvolta passanti a nefriti leucititiche o a basalti leucititici, verrà utilizzato per la produzione di lastre, cubetti o sampietrini secondo le tecniche di finitura a spacco, per l'arredo urbano ed elementi artigianali di particolare pregio ..."

In merito al progetto in argomento, il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, in sede di Verifica sull'applicabilità della procedura di VIA, si è pronunciato con nota prot. 173228 del 13/10/2006, escludendolo da tale procedura in base a determinate condizioni.

L'area interessata dai lavori di ampliamento è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Tuscania Zona E, Sottozona E3 "Agricola vincolata", dove le Norme tecniche di attuazione non vietano espressamente l'esercizio dell'attività estrattiva.

3. Descrizione dell'area

L'area interessata dall'ampliamento si estende per 24.000mq, che si sommano ai circa 15.000mq della cava madre, ed è interamente compresa nella campagna del Comune di Tuscania. Questa porzione di terreno è individuata all'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Viterbo al Foglio 2 part.lla 6/parte e 9/parte. Il territorio circostante presenta un andamento collinare, non pronunciato.

4. Descrizione dell'attività

In base all'allegata dichiarazione resa dal richiedente, la cava oggetto d'ampliamento è stata regolarmente autorizzata ai sensi della L.R. 1/1980 con Delibera di Giunta Comunale n°351 del 23/05/1985, previo parere favorevole della C.R.C. in data 08/10/1984, verbale n°67. Con suddetta autorizzazione l'attività è stata esercitata dalla Ditta SASIPET dal 23/01/1986 al 1996. Da tale anno è subentrata la società richiedente, che ha estratto materiale fino al 22/01/2006 tramite l'originale convenzione ventennale, per continuare fino ad oggi con autorizzazione temporanea del Comune, avendo provveduto a richiedere il rinnovo all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/2004.

L'ampliamento verrà effettuato su due lotti adiacenti alla cava madre. Quest'ultima verrà utilizzata inizialmente per il deposito del terreno di scoperta, quindi sarà recuperata insieme alle aree destinate all'ampliamento.

Il materiale da scavare è pari a 105.000mc, mentre per il ripristino ambientale al termine dell'attività verranno sistemati circa 97.000 metri cubi di terreno idoneo a tali scopi, parzialmente recuperato dai lavori di scoperta. L'attività verrà basata su di una produzione annua di 35.000mc, con una durata presumibile di circa tre anni.

Il recupero dell'area proposto prevede un parziale riempimento dell'area di cava per quasi tutta l'altezza dei fronti, ed il raccordo con i terreni adiacenti fino a formare un leggero avvallamento.

(Relazione Istruttoria Longarini/FSR) VT/fsr



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

5. Conclusioni

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola. Inoltre, l'ampliamento consentirà di eseguire i lavori di recupero anche della cava madre.

Per una migliore salvaguardia dell'area vincolata si rende comunque necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni:

- per la sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici visionati, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il materiale di recupero non commercializzabile e quelli previsti dalla vigente normativa in materia di recupero ambientale;
- gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
- dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- e' fatto divieto di arrecare danni al vicino corso d'acqua pubblico ed alla vegetazione presente lungo gli argini;
- se si dovessero richiedere in futuro ulteriori ampliamenti, questi potranno essere presi in esame esclusivamente al termine dei lavori di recupero della cava madre e di uno dei due lotti oggetto dell'attuale ampliamento, allontanando per quanto possibile i lavori dai corsi d'acqua pubblici;
- nel caso i lavori dovessero protrarsi per un periodo superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del progetto di ampliamento dell'attività di estrazione di basalto esistente nel Comune di Tuscania, in località "Braccioletto", fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico - ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e smi.

L'ISTRUTTORE

(arch. F. Savino Rocchetti)

IL DIRIGENTE

(arch. Demetrio Carini)

IL DIRETTORE REGIONALE

(arch. Daniele Iacovone)

(Relazione Istruttoria Longarini/FSR) VT/fsr

